

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

L'anno duemilaventiquattro il giorno dodici del mese di
febbraio il Dirigente dell'Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio
dell'Azienda, ing. Pasquale Lionetti, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE N. 0039/2024 DEL 12/02/2024

OGGETTO: Cessione in proprietà superficiaria di alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda sito in **Miglionico** alla Via Sandro Pertini n. 3 - codice **1017 0006 5004**, ai sensi della legge n. 560/93 e s.m. ed i., in favore dell'assegnatario xxxxx. Pagamento del prezzo in unica soluzione.

Responsabile E.Q. Gestione Immobiliare dott. Giancarlo DI CARO: _____

IL DIRIGENTE

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento che integralmente si riporta:

- con D.C.R. n.35 del 10.09.2019 la Regione Basilicata ha adottato, in attuazione della Legge 24.12.1993, n. 560, il piano di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Azienda;
- l'art. 43, comma 3, della L.R. Basilicata 18.12.2007, n. 24 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani di vendita di cui alla citata Legge 560/93 scadranno il 31.12.2025 e che, entro tale data, dovranno essere definite tutte le procedure relative ai trasferimenti di alloggi in favore degli assegnatari che avranno manifestato la propensione all'acquisto entro il 31.12.2024;
- nel piano di vendita suddetto è compreso l'alloggio sito in Miglionico alla Via Sandro Pertini n. 3 - codice 1017 0006 5004 - condotto in locazione dal Sig. xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, giusta contratto del 31-3-1978 - Rep. n. 20697 del 29.4.1998 – registrato a Matera l'8.5.1998 al n. 1909 mod. 3^;
- che lo stabile di cui fa parte l'alloggio suddetto è stato costruito dall'Azienda, in virtù della licenza edilizia n. 39 del 4.7.1973 e successiva proroga del 10.02.1975 rilasciate dal Comune di Miglionico, su di un'area assegnata dal suddetto Comune in diritto di superficie con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 19.01.2011 e successiva convenzione a rogito dott.ssa Francesca Basta, Segretario Comunale, in data 15.02.2013 rep. n. 836, registrata a Matera il 21.02.2013 al nr. 41 serie 1^ ed ivi trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. il 07.03.2013 ai nn. 2168 e 1875 al Registro Generale n. 7184 e al Registro Particolare n. 5644;
- l'assegnatario ha chiesto di acquistare la proprietà superficaria dell'alloggio conformemente alla disciplina dettata dalla legge n. 560/93 e succ. modif. ed integraz., corrispondendo il relativo prezzo di vendita in unica soluzione;
- è stata accertata la sussistenza in capo all'assegnataria, dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento per l'accesso alla proprietà dell'alloggio, ed in particolare l'uso ultraquinquennale di un alloggio di e.r.p. a titolo di locazione e l'assenza di morosità diffidata a qualsiasi titolo nei confronti dell'Azienda alla data della domanda di acquisto;
- è stata esaminata la documentazione predisposta dal tecnico incaricato, da cui risulta in particolare che l'alloggio richiesto in proprietà ubicato al secondo piano, identificato nel n.c.e.u. del Comune di Miglionico al foglio **32**, part. **543**, sub **8**, cat.**A/3**, classe **2**, vani **7,5**, R.C. **€ 360,62**, non è stato interessato da modifiche rilevanti ai fini della disciplina urbanistica, ed inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78 conv. in L. 30.07.2010, n. 122 e s.m.i., lo stato di fatto del suddetto alloggio è conforme ai dati catastali di cui sopra ed alla planimetria depositata in catasto;
- ai sensi della citata Legge n. 560/93, la cessione in proprietà degli alloggi e delle pertinenze viene effettuata al prezzo corrispondente al valore catastale quale risulta dal D.M. Finanze 27.09.1991 relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane, con riduzione di carattere oggettivo pari all'1% per ogni anno di vetustà dell'alloggio fino al limite massimo del 20%, con l'incremento di un importo pari ai costi sostenuti dall'Azienda per la realizzazione di interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettera b) c) d), della Legge 05.08.1978 n. 457, e con l'ulteriore riduzione del 10% in caso di pagamento in unica soluzione;
- in relazione alla richiesta dell'assegnatario di procedere al pagamento in unica soluzione, il prezzo di vendita dell'alloggio, calcolato conformemente alle disposizioni dettate dalla Legge 560/93 e dalla determinazione direttoriale n. 191/2002 del 19.12.2002, è stato quantificato in **€ 25.964,64** e dovrà essere accertato ed incassato sul capitolo di bilancio 31203.007;
- Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.
Matera, 9.2.2024

Il Responsabile E.Q. Gestione Immobiliare
(Dott. Giancarlo DI CARO)

RITENUTO di dover provvedere alla cessione della proprietà superficaria dell'alloggio sulla base di quanto relazionato dal Responsabile E.Q. Gestione Immobiliare;

DETERMINA

- di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare, ai sensi della Legge 24.12.1993, n. 560 e sue modificazioni ed integrazioni, la vendita della proprietà superficiaria dell'alloggio ubicato al secondo piano, sito nel Comune di Miglionico alla via S. Pertini n. 3 - codice 1017 0006 5004 - censito nel n.c.e.u. del Comune di Miglionico al foglio **32**, part. **543**, sub **8**, cat.**A/3**, classe **2**, vani **7,5**, R.C. € **360,62**, in favore del Sig. xxxxx nato a xxxxx il xxxxx, al prezzo complessivo di € **25.964,64** da corrispondersi in unica soluzione;
- di procedere alla vendita sulla base del contratto tipo approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 77/2003 del 25.03.2003 e modificato con deliberazione dello stesso Amministratore Unico n. 20/2014 del 14.04.2014;
- di dare atto che il prezzo di vendita di cui al precedente punto 2) sarà accertato ed incassato sul capitolo di bilancio 31203/007;
- di demandare all'Ufficio competente la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Azienda.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M06 del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Dirigente
(Ing. Pasquale Lionetti)

La presente determinazione n. 0039/2024 è stata affissa all'albo Pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. di MATERA (www.atermatera.it) dal 12/02/2024 per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, 12/02/2024

Il Funzionario incaricato degli Affari Generali